



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XVII legislatura

Deliberazione della Corte dei Conti n. 101/2019/FRG

relativa al controllo sul rendiconto del Gruppo
parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana

“Fratelli d'Italia”

munito di visto

della XVII legislatura

(Adunanza del 9 aprile 2019)



Repubblica Italiana

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 9 aprile 2019, composta dai seguenti magistrati:

Luciana SAVAGNONE

Presidente

Antonio NENNA

Consigliere – relatore

Giuseppe di PIETRO

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art. 23 del R.D. L.gs. 15 maggio 1946, n.455 (*Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*);

visto l'art.2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (*Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”;

visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 2000 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*);

visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. n. 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il D.P.C.M. n. 66306 del 21 dicembre 2012, avente ad oggetto il “*Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali*,”

ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”;

vista la legge regionale 4 gennaio 2014, n.1, recante “*Misure urgenti in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica*”;

vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n.30;

visto il Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana, nel testo modificato in data 30 aprile 2018;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZ.AUT/2013/QMIG del 3 aprile 2013;

viste le deliberazioni della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 45/FRG/2014, n. 71/FRG/2014, n. 86/FRG/2014, n. 139/FRG/2015, n. 242/FRG/2015, n. 114/FRG/2016, n. 61/FRG/2017, n. 85/FRG/2017, n. 106/FRG/2018 e n. 107/FRG/2018;

vista la deliberazione n. 63/FRG/2019 in data 7 marzo 2019, con la quale è stato fissato il termine di venti giorni per la regolarizzazione della documentazione relativa al rendiconto del gruppo parlamentare “Fratelli d'Italia” della XVII Legislatura, per l'esercizio finanziario 2018;

vista la richiesta di deferimento dell'Ufficio I n. 79265379 del 3 aprile 2019, per l'esame collegiale, in adunanza pubblica, del rendiconto del gruppo parlamentare “Fratelli d'Italia” della XVII Legislatura;

vista l'ordinanza n. 87/2019/CONTR. del 3 aprile 2019, con la quale è stata convocata l'odierna adunanza per l'esame del rendiconto del gruppo parlamentare “Fratelli d'Italia” della XVII Legislatura per l'esercizio finanziario 2018, per la pronuncia in esito alle integrazioni documentali pervenute a seguito della deliberazione istruttoria;

udito, all'odierna adunanza, il relatore Consigliere Antonio Nenna;

udito, per il gruppo parlamentare “Fratelli d'Italia” della XVII Legislatura, il Presidente on. Antonio Catalfamo;

ritenuto che, in base alla documentazione complessivamente trasmessa, possa essere dichiarato regolare il rendiconto del gruppo parlamentare “Fratelli d'Italia” della XVII Legislatura per l'esercizio finanziario 2018, per le motivazioni esposte nell'unita relazione, che forma parte integrante della presente deliberazione;

che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 2013, darsi corso alla comunicazione al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana della presente deliberazione e della relazione con essa approvata;

P.Q.M.

approva l'unita relazione, con la quale la Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione siciliana – riferisce all'Assemblea Regionale Siciliana il risultato del controllo eseguito sul rendiconto del gruppo parlamentare “Fratelli d'Italia” della XVII Legislatura per l'esercizio finanziario 2018.

Dispone che il rendiconto del gruppo parlamentare “Fratelli d'Italia” della XVII Legislatura per l'esercizio finanziario 2018, munito del visto della Corte, venga trasmesso unitamente alla presente deliberazione, cui è allegata la relazione, al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, che ne curerà la pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché dell'art. 25 *quater*, comma 6, del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio in data 9 aprile 2019.

IL RELATORE

(Antonio Nenna)

IL PRESIDENTE

(Luciana Savagnone)

Depositata in Segreteria il 30 Aprile 2019.

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

RELAZIONE SUL CONTROLLO ESEGUITO SUL RENDICONTO DEL GRUPPO PARLAMENTARE DELL'A.R.S. "FRATELLI D'ITALIA" DELLA XVII LEGISLATURA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

Sommario: § 1. *La presentazione dei rendiconti: oggetto e termini.* § 2. *Le criticità di carattere generale. I contratti di lavoro del personale dipendente dei gruppi parlamentari.* § 3. *Esiti del controllo.* § 4. *Conclusioni.*

§ 1. La presentazione dei rendiconti: oggetto e termini.

Il 19 febbraio 2019, con nota n. 426/Gab., il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana ha trasmesso a questa Sezione di controllo, ai sensi e per gli effetti dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 del D.L. n. 174 del 2012, come convertito nella legge n. 213 del 2012, nonché dell'art. 25 *quater* del Regolamento interno dell'A.R.S., i rendiconti relativi alla gestione dei contributi ricevuti per l'esercizio finanziario 2018 dai seguenti Gruppi Parlamentari della XVII legislatura dell'Assemblea Regionale Siciliana:

- 1) Movimento Cinque stelle;
- 2) Forza Italia;
- 3) Partito Democratico XVII Legislatura;
- 4) Diventerà Bellissima;
- 5) Popolari ed Autonomisti – Idea Sicilia;
- 6) UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro;
- 7) Gruppo Misto;
- 8) Fratelli d'Italia;
- 9) Sicilia Futura.

Il 7 marzo 2019, con la deliberazione n. 63/FRG/2019, la Sezione di controllo per la Regione siciliana ha fissato, per il gruppo "Fratelli d'Italia", il termine di venti giorni per

l'eventuale regolarizzazione della documentazione trasmessa, ai sensi del comma 11 dell'art. 1 del D.L. n. 174 del 2012.

La deliberazione è stata comunicata al Presidente del Gruppo, da parte degli uffici dell'A.R.S., in data 8 marzo 2019 (v. nota n. 743/Gab. del 19.3.2019, prot. CC n. 3131 del 20.3.2019).

Le integrazioni documentali, depositate alla Presidenza dell'A.R.S. il 28 marzo 2019, sono pervenute alla Sezione di controllo in pari data (prot. CC n. 3439), entro l'ulteriore termine di cinque giorni ex art. 25 *quater*, comma 5, del Regolamento interno dell'Assemblea.

Acquisite le integrazioni documentali, all'adunanza del 9 aprile 2019, si è proceduto alla discussione.

A seguito dell'adunanza, si ritiene che permangano alcuni profili problematici di carattere generale, in particolare relativi ai rapporti di lavoro del personale alle dipendenze dei Gruppi parlamentari dell'A.R.S.

Ci si soffermerà, quindi, innanzitutto sulle criticità di interesse generale e, poi, a seguire si evidenzieranno le contestazioni e le questioni specifiche al singolo Gruppo.

§ 2. Le criticità di carattere generale. I contratti di lavoro del personale dipendente dei gruppi parlamentari.

La questione è stata ripetutamente esaminata dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana; da ultimo, è stata ampiamente illustrata nella deliberazione n. 107/FRG/2018.

In quella sede, era stato rilevato che, a seguito del D.P.A. n. 293 del 22 novembre 2017, applicabile a tutte le categorie di lavoratori, risultava oramai acclarato che, “nelle more di una definitiva risistemazione della materia, il contributo erogato dall'A.R.S. per ciascun dipendente c.d. stabilizzato” costituisse “soltanto il limite massimo della retribuzione, mentre non ne rappresenta(va) più anche il limite minimo, in conformità a quanto auspicato con la deliberazione n. 85/FRG/2017”.

Era stato evidenziato che, pertanto, sarebbero stati finalmente possibili dei risparmi di spesa, in quanto la retribuzione avrebbe potuto raggiungere l'ammontare del contributo soltanto qualora ne fossero stati ravvisabili i presupposti; diversamente, il *quantum* risparmiato avrebbe costituito un avanzo di gestione e avrebbe dovuto essere riversato all'A.R.S.

Con specifico riguardo ai dipendenti di cui all'art. 74 della legge regionale n. 9 del 2015, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con la legge regionale n. 8 del 2018,

erano state ribadite sia l'impossibilità di configurare una qualsivoglia "anzianità" di servizio sia, *a fortiori*, qualunque inammissibile forma di "stabilizzazione", trattandosi ontologicamente di rapporti di lavoro a tempo determinato e di carattere fiduciario (oltre alla delib. n. 107/FRG/2018, si cfr. sul punto anche le deliberazioni n. 45/FRG/2014 e n. 71/FRG/2014, confermate da quelle successive n. 86/FRG/2014, n. 139/FRG/2015, n.242/FRG/2015, n. 114/FRG/2016, n. 61/FRG/2017 e n. 85/FRG/2017).

Diverse criticità erano state rilevate, altresì, in riferimento ai dipendenti di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014 (nel vecchio testo), applicabile a decorrere dalla XVII Legislatura (e cioè a partire dal 15 dicembre 2017).

Sotto questo profilo, era stata esclusa qualsivoglia possibile correlazione tra l'assunzione ai sensi dell'art. 7 citato ed i pertinenti livelli di inquadramento, che, contrariamente a quanto adombrato da alcuni Gruppi in sede di prima applicazione, avrebbero potuto essere certamente di livello inferiore alla categoria D, posizione economica D6, atteso che comunque l'ammontare dei contributi erogati dall'A.R.S. rappresentava sempre unicamente il tetto massimo della retribuzione, ma non poteva mai costituire allo stesso tempo l'importo minimo da erogare.

Escludendo che l'applicazione dell'art. 7 potesse mai legittimare inquadramenti di livello direttivo non giustificati da idonei titoli specifici e dalle mansioni svolte dai singoli lavoratori, il problema si era spostato sul numero di dipendenti che ciascun gruppo avrebbe potuto assumere in virtù della nuova norma. Non si trattava di un problema di modesta rilevanza, in quanto il criterio di calcolo del *quantum* complessivo dei contributi da erogare portava con sé il rischio dell'assunzione di un numero sproporzionato di dipendenti, anche da parte di gruppi di dimensioni modeste. La questione non era nemmeno di carattere astratto, atteso che ad esempio uno dei Gruppi, costituito da n. 6 deputati, aveva già previsto, nel proprio regolamento di contabilità, la possibilità di assumere fino a 24 dipendenti con inquadramento a livello di "funzionario direttivo D6", oltre a 9 cosiddetti "stabilizzati", per un totale di n. 33 lavoratori.

Nell'ottica del rispetto dei parametri della "razionalizzazione" e del "contenimento della spesa relativa ai costi della politica", normati dall'art. 1 della stessa legge regionale n. 1 del 2014, appariva evidente come non si potesse prevedere *sic et simpliciter* l'assunzione di un numero sproporzionato di dipendenti, senza alcun ancoraggio alle reali necessità operative del gruppo.

Un aumento incongruo ed ingiustificato del numero dei dipendenti si sarebbe posto, peraltro, in controtendenza rispetto alla diminuzione dei costi della politica insita nella

riduzione da novanta a settanta del numero dei deputati, operata proprio a decorrere dalla XVII legislatura.

A conferma delle perplessità avanzate dall'Ufficio di controllo, alla data dell'adunanza, relativa al controllo sui primi rendiconti della XVII Legislatura, quelli per l'esercizio 15 – 31 dicembre 2017, erano stati assunti ben 184 dipendenti, dei quali n. 75 cc.dd. “stabilizzati” e n. 109 ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1 del 2014; nel complesso, n. 62 unità erano state inquadrare con contratti *part – time*, il resto a tempo pieno.

Dopo la deliberazione n. 107/FRG/2018 (emessa a seguito della predetta adunanza), è stata adottata la legge regionale n. 8 dell'8 maggio 2018.

A scanso di equivoci, occorre chiarire in via preliminare che, a seguito delle modifiche legislative, è radicalmente variata la denominazione delle due categorie di lavoratori.

I dipendenti di cui all'art. 74 della legge regionale n. 9 del 2015, impropriamente definiti come “stabilizzati”, sono ora regolamentati dal nuovo testo dell'art. 7 della legge n. 1 del 2014; di contro, i dipendenti di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014, nel testo vigente anteriormente alla legge n. 8 del 2018, sono ora oggetto delle previsioni di cui al comma 1 *bis* dell'art. 8 *ter* della legge regionale n. 1 del 2014, come modificato dal comma 1, lett. d), dell'art. 32 della legge regionale n. 8 dell'8 maggio 2018.

Pertanto, la prima categoria, che fino alla legge n. 8 del 2018 veniva definita in riferimento all'art. 74 della legge regionale n. 9 del 2015, ora viene qualificata dal nuovo testo dell'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014; la seconda categoria, prima definita in riferimento all'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014, ora viene individuata ai sensi del comma 1 *bis* dell'art. 8 *ter* della legge regionale n. 1 del 2014, come modificato dal comma 1, lett. d), dell'art. 32 della legge regionale n. 8 dell'8 maggio 2018.

In altri termini, l'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014, che prima indicava il contributo concesso per le spese del personale utilizzato, “in misura comunque non superiore all'importo determinato moltiplicando il numero dei deputati componenti del gruppo per il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente” ora si occupa della categoria opposta ovverosia dei lavoratori impropriamente definiti come “stabilizzati”.

L'introduzione della legge regionale n. 8 del 2018 non ha posto termine alle criticità rilevate con la deliberazione n. 107/FRG/2018.

In particolare, non ha permesso di addivenire ad una sostanziale riduzione delle spese per il personale dei gruppi, in quanto si è limitata a consentire il trasferimento dei lavoratori di cui

all'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014, nel vecchio testo, alle dipendenze dei singoli deputati (il cui numero, lo si ribadisce, si è ridotto da 90 a 70), rischiando così di lasciare immutata la spesa o di operarne un innalzamento ulteriore e, soprattutto, sfuggendo *sic et simpliciter* al controllo della Corte dei conti, limitato per legge alle spese dei gruppi ed escluso per i singoli deputati.

Non a caso, infatti, parecchi dei dipendenti della seconda categoria, introdotta a decorrere dalla XVII Legislatura ed inesistente fino alla chiusura della XVI, sono passati alle dirette dipendenze dei deputati, sicché quest'Ufficio di controllo non potrà mai venire a conoscenza dell'entità della spesa complessiva, concretamente posta a carico delle finanze pubbliche per i collaboratori dei gruppi e dei deputati.

Vi fanno eccezione unicamente le spese relative a quei dipendenti che vengono assunti dal gruppo invece che dai deputati, ai sensi del comma 1 *bis* dell'art. 8 *ter* della legge regionale n. 1 del 2014, su richiesta congiunta del deputato interessato e del presidente del gruppo.

In alcuni casi, infatti, i deputati preferiscono che i rapporti di lavoro vengano gestiti dal gruppo; in tal caso, richiedono alla Presidenza dell'A.R.S. di trasferire i contributi direttamente al gruppo di appartenenza.

In conclusione, allo stato, l'obiettivo della riduzione del personale e dei relativi costi, auspicato dalla deliberazione n. 107/FRG/2018, formalmente raggiunto con il trasferimento dei lavoratori della seconda categoria alle dipendenze dei singoli deputati, appare invece sostanzialmente “sterilizzato”, in quanto la riduzione delle spese dei gruppi si è palesemente tradotta in altrettanti possibili maggiori esborsi da parte dei deputati.

Quanto ai dipendenti di cui all'art. 74 della legge regionale n. 9 del 2015, nel vecchio testo, ora qualificabili come lavoratori di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014, come modificata dalla legge regionale n. 8 del 2018, altrimenti definiti in maniera del tutto impropria e fuorviante come “stabilizzati”, era stato auspicato, con la deliberazione n. 107/FRG/2018, che venisse prestata la massima attenzione ai livelli retributivi, non essendo configurabile alcuna “anzianità” di servizio ed essendo privi di giustificazione anche i “superminimi”.

In materia, come ribadito dalla deliberazione n. 106/FRG/2018, il vizio d'origine era costituito dal punto 1) della deliberazione del Consiglio di Presidenza dell'A.R.S. n. 27 del 9.2.2011, che poneva una corrispondenza biunivoca tra la retribuzione e l'entità del contributo erogato dall'Assemblea.

I contributi, erogati *nominatim* per ciascun dipendente, erano infatti considerati non solo come il tetto massimo della retribuzione, ma anche come l'importo minimo da erogare, indipendentemente dall'effettiva prestazione e dal livello dell'attività lavorativa.

Per questa ragione, era stato ribadito che le retribuzioni avrebbero dovuto essere calcolate “in proporzione alla quantità ed alla qualità delle prestazioni lavorative svolte, in base a parametri legali e contrattuali predeterminati”. Di contro, qualora un singolo lavoratore non avesse raggiunto il tetto retributivo massimo (ad esempio, perché non aveva effettuato lavoro straordinario, o per la qualificazione professionale più limitata), avrebbe dovuto essere pagato in proporzione alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, dunque in misura inferiore all'ammontare del contributo; invece, “in virtù della normativa interna dell'A.R.S., la sua retribuzione viene comunque proporzionalmente aumentata, *sic et simpliciter*, ricorrendo a meccanismi come i superminimi, o la 15^a mensilità, o altre integrazioni stipendiali, proprio perché, in base al principio generale stabilito dalla deliberazione n. 27 del 2011, l'importo versato al singolo dipendente deve essere necessariamente corrispondente all'intero contributo comunque erogato dall'Assemblea” (v. relazione allegata alla deliberazione n. 106/FRG/2018, § 9).

Com'è ovvio, le indicazioni della Sezione di controllo si muovevano nell'ottica di indurre i gruppi a possibili risparmi di spesa, eliminando la correlazione tra entità del contributo e retribuzione minima, soluzione che appariva come un *unicum* nel nostro ordinamento giuridico.

Dall'esame istruttorio dei rendiconti per l'esercizio 2018, è emerso che alcuni Gruppi hanno invece inteso le deliberazioni della Sezione come indicative della necessità di adeguare le retribuzioni del personale c.d. “stabilizzato”, operandone non delle riduzioni, ma addirittura degli aumenti.

Quest'Ufficio di controllo, a fronte di motivazioni adeguate, non può entrare nel merito delle scelte effettuate dai Presidenti dei Gruppi. Si rileva, tuttavia, che appare paradossale e inammissibile giustificare gli aumenti delle retribuzioni proprio sulla scorta delle deliberazioni della Sezione di controllo, che erano invece finalizzate ad ottenere dei risparmi di spesa.

Sotto questo profilo, si rileva che alcuni Gruppi hanno adeguatamente motivato l'innalzamento delle retribuzioni, attraverso inquadramenti più elevati o in funzione degli orari di lavoro più impegnativi, mentre la maggior parte ha solo fatto riferimento ai principi espressi dalla Sezione; un Gruppo, inoltre, ha proceduto ad una sorta di trattativa sindacale con i dipendenti, pretendendo pure di ricompensare il sindacalista a valere sui contributi ricevuti dall'A.R.S.

Due Gruppi, ancora, hanno richiamato il D.P.A. n. 197 del 25 giugno 2018, che però non impone affatto l'aumento generalizzato e indiscriminato delle retribuzioni, essendo invece finalizzato al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa, come si desume anche dal riferimento alla deliberazione della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 85/FRG/2017 (che era incentrata, a sua volta, sull'illogicità insita nella maggiore quantificazione delle retribuzioni operata in base al contributo ricevuto dall'A.R.S., invece che in proporzione alla quantità ed alla qualità delle prestazioni lavorative, visto che il contributo non poteva e non può che operare unicamente come limite massimo di spesa, mai come "parametro").

Da ultimo, soltanto uno dei Gruppi ha proceduto ad una riduzione delle retribuzioni, eliminando le competenze già previste per i superminimi e per l'anzianità. Paradossalmente, proprio a seguito di questa gestione virtuosa, alcuni lavoratori hanno inoltrato un esposto a quest'Ufficio, denunciando quella che potrebbe apparire, invece, come l'unica politica seria di riduzione delle spese e, dunque, degli oneri a carico della collettività (ferme restando le criticità relative all'altra categoria di dipendenti, ora transitati alle dipendenze dei deputati, i cui livelli di spesa restano, come detto, ignoti a questa Corte).

In linea generale, pertanto, si deve concludere che le indicazioni della Sezione di controllo per la Regione siciliana sono state sostanzialmente disattese dalla gran parte dei Gruppi parlamentari (ad eccezione di uno), anche in relazione ai dipendenti di cui all'art. 74 della legge regionale n. 9 del 2015, definiti in maniera del tutto impropria come "stabilizzati".

In conclusione, deve evidenziarsi che il Servizio di Ragioneria dell'Assemblea Regionale Siciliana, con nota n. 2722 del 2.04.2019, ha precisato in materia che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2018 recava stanziamenti complessivi per il personale dei Gruppi (euro 8.300.000,00) e per i rimborsi diretti ai collaboratori dei deputati (euro 2.700.000,00), pari ad un totale di 11 milioni di euro. In seguito all'approvazione dell'art. 32 della legge regionale n. 8/2018 si è provveduto a variazioni al bilancio di esercizio 2018 che hanno portato ad una riduzione dello stanziamento relativo al contributo ai Gruppi (portato a euro 5.400.000,00) con contestuale incremento dello stanziamento del capitolo per i rimborsi diretti ai collaboratori dei deputati (portato ad euro 4.032.500,26), con conseguente risparmio (previsto) pari a complessivi euro 1.567.499,74. In buona sostanza si prevede una diminuzione strutturale per il triennio 2019/2021 di circa 1.500.000 euro all'anno.

Al riguardo, tuttavia, una riflessione si impone dall'esame di quanto risultante a pag. VI della "Relazione sulla gestione" del "Rendiconto della gestione dell'Assemblea Regionale

Siciliana per l'anno finanziario 2017" e confermato con la nota n. 3265 del 17.04.2019 del Servizio di Ragioneria dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Orbene, per il 2017, ultimo esercizio della XVI legislatura (chiusasi il 14 dicembre 2017) e la presenza ancora di 90 deputati (diventati 70 a partire dal 15 dicembre 2017, inizio della XVII legislatura), gli stanziamenti complessivi del bilancio di previsione per il personale assunto dai Gruppi ammontavano a euro 5.130.000, di cui a consuntivo sono stati spesi euro 4.634.483,51. Invece per i rimborsi diretti ai collaboratori dei deputati erano stati previsti euro 3.210.000 e sono stati spesi euro 2.990.749,32.

In pratica per le due voci, per l'esercizio 2017 c'era stata una previsione totale pari a euro 8.340.000 e una spesa totale pari ad euro 7.625.232,83, pur essendo vero che trattasi di un esercizio che non si è chiuso al 31 dicembre, bensì al 14 dicembre (pertanto i dati in questione sono riportati solo per fornire indicazioni di massima).

Orbene si ripete che la deliberazione n. 107/FRG/2018, relativa al controllo sui primi rendiconti della XVII legislatura (esercizio 15 – 31 dicembre 2017), rilevava che erano stati assunti ben 184 dipendenti, dei quali n. 75 cc.dd. "stabilizzati" e n. 109 ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1 del 2014 (applicabile, appunto, a partire dalla XVII legislatura); nel complesso, n. 62 unità erano state inquadrare con contratti *part – time*, il resto a tempo pieno.

Dopo la deliberazione n. 107/FRG/2018 è stata adottata la legge regionale n. 8 del 2018 che ha introdotto dei correttivi nel senso prima riportato e da tempo auspicati da questa Corte dei conti.

Ciò ha consentito, proprio a seguito all'approvazione dell'art. 32 della legge regionale n. 8/2018, le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2018 che hanno portato ad una riduzione dello stanziamento per il personale relativo al contributo ai Gruppi (portato a euro 5.400.000,00) ma con il contestuale incremento dello stanziamento del capitolo per i rimborsi diretti ai collaboratori dei deputati (portato ad euro 4.032.500,26), con conseguente risparmio (previsto) pari a complessivi euro 1.567.499,74, rispetto allo stanziamento iniziale previsto per il 2018 (che aveva considerato gli effetti dirompenti dell'applicazione che i Gruppi parlamentari avevano dato al disposto di cui all'art. 7 della legge n. 1 del 2014). Quindi per il 2018, nonostante i positivi correttivi adottati con la legge regionale n. 8/2018, con la riduzione dello stanziamento complessivo per il personale - previsto, come detto, inizialmente per 11.000.000 di euro - si è previsto di spendere comunque ben 9.500.000 di euro per 70 deputati (come detto prima, invece, per l'esercizio 2017 – pur se conclusosi il 14 dicembre - c'era stata, per 90

deputati, una previsione totale pari a euro 8.340.000 e una spesa totale pari ad euro 7.625.232,83).

Quale annotazione positiva si rileva che, con la prima menzionata nota n. 3265 del 17.04.2019, è stato preannunciato che i dati consuntivi - per entrambe le voci relative alle spese per il personale di cui s'è detto - *“(...) hanno registrato nel 2018 pagamenti inferiori agli stanziamenti”* finali. Tali dati saranno noti allorché il rendiconto generale dell'ARS per il 2018 sarà approvato.

§ 3. Esiti del controllo.

All'adunanza del 9 aprile 2019, il gruppo parlamentare “Fratelli d'Italia” è stato rappresentato dal suo Presidente.

Premesse le osservazioni in materia di rapporti di lavoro del personale alle dipendenze dei Gruppi parlamentari dell'A.R.S., occorre passare alle questioni più specifiche emerse dall'esame del rendiconto del gruppo “Fratelli d'Italia”, si riportano, pertanto, per chiarezza espositiva, le osservazioni compendiate nella deliberazione istruttoria n. 63/FRG/2019, seguite dai riscontri effettuati a seguito delle integrazioni pervenute nei termini di legge.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 309.677,03 ed uscite per complessivi € 258.233,54, con un saldo finale di cassa pari a € 51.443,49, di cui € 15.475,48 per spese di funzionamento e € 35.968,01 per spese di personale.

Si riportano le seguenti osservazioni, in riferimento alle singole richieste di chiarimento e/o integrazione della Sezione di controllo, evidenziate in corsivo:

“In relazione al rendiconto del Gruppo parlamentare in esame, occorre premettere che, in contrasto con quanto più volte posto in evidenza dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana e ribadito, da ultimo, con la deliberazione n. 106/2018/FRG, si è riproposto il problema della reiterata alterazione dello schema di rendiconto rispetto al modello B approvato con il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, con l'aggiunta di voci non previste; in particolare, tra le uscite è stata aggiunta la voce “beni strumentali”, che dovrebbe, invece, essere inserita al punto n. 14, tra le “spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio”.

Pertanto, il prospetto di rendiconto dovrà essere opportunamente rettificato e ritrasmesso, anche mediante l'indicazione numerica delle singole voci di entrata e di spesa.

In secondo luogo, si rileva, per il futuro, che sarebbe opportuno che il Gruppo inviasse, unitamente al rendiconto, un partitario dettagliato delle uscite; inoltre, i bonifici per le singole voci di spesa dovrebbero essere preferibilmente inseriti nei sotto-fascicoli corrispondenti, invece che essere assemblati tutti insieme”.

Si dà atto che è stato prodotto un nuovo prospetto di rendiconto, opportunamente rettificato.

“In via preliminare, si rileva, altresì, che nel corso del 2018 hanno prestato servizio n. 4 dipendenti di cui all’art. 74 della legge regionale n. 9 del 2015 (impropriamente definiti come “stabilizzati”, ora regolamentati dal nuovo testo dell’art. 7 della legge n. 1 del 2014). I dipendenti di cui all’art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014, nel testo vigente anteriormente alla legge n. 8 del 2018, sono stati pari a n. 5 fino al mese di giugno (3 per tutto il periodo, 1 fino al giorno 8 marzo, 1 dal 14 marzo). A far data dal 1° luglio, nessuno è stato nuovamente assunto dal Gruppo, in base al comma 1 bis dell’art. 8 ter della legge regionale n. 1 del 2014, come modificato dal comma 1, lett. d), dell’art. 32 della legge regionale n. 8 dell’8 maggio 2018; non è chiaro, invece, se questi 5 lavoratori siano passati direttamente alle dipendenze dei singoli deputati, sicché è opportuno che, sul punto, vengano fornite maggiori informazioni”.

Il Presidente ha dichiarato, a tal proposito: “non posso, mio malgrado, non evidenziare che, essendo tali eventuali riassunzioni facoltà dei singoli deputati, e non essendo questi ultimi tenuti a renderne conto al capogruppo, tali chiarimenti non andrebbero richiesti al Presidente del Gruppo”.

L’assunto è ovvio. La gestione dei dipendenti, assunti dai singoli deputati, è chiaramente estranea alla sfera di attività dei gruppi parlamentari; come accennato nella parte generale, a seguito della legge n. 8 del 2018, adottata dopo le censure espresse nella deliberazione n. 107/FRG/2018 in merito alla spesa eccessiva per il personale dei gruppi, i nuovi rapporti di lavoro sfuggono al controllo di quest’Ufficio. Non a caso, con la deliberazione istruttoria, non è stata richiesta copia dei contratti di lavoro, né sono state mosse contestazioni di sorta.

Tuttavia, poiché l’esame della Corte dei conti si estende sarebbe opportuno soltanto comprendere se vi siano spese ulteriori per il personale ora posto alle dipendenze dei deputati, ovvero se, rispetto alla legislatura precedente, sia possibile registrare dei risparmi di spesa.

In questa sede, la richiesta non può che essere inoltrata a quelli che sono gli interlocutori istituzionali, ovverosia i Presidenti dei Gruppi. Sotto questo profilo, non è chiaro per quale ragione ogni Presidente non sappia, non possa sapere o non voglia comunicare se i lavoratori in questione siano stati o meno contrattualizzati dagli altri deputati, atteso che si dovrebbe trattare di informazioni di facile accesso, tutt'altro che coperte da segreto e che, invece, dovrebbero essere messe a disposizione della collettività.

Si prende comunque atto delle deduzioni del Presidente del Gruppo e della conseguente impossibilità di venire a conoscenza della gestione di questi fondi pubblici, spostati dalla legge n. 8 del 2018 dai gruppi ai deputati, verosimilmente senza garantire alcun risparmio di spesa.

In adunanza il Presidente del Gruppo, dopo aver riferito di aver assunto direttamente uno dei predetti cinque dipendenti, ha dichiarato che *“per motivi di privacy”* non poteva fornire informazioni in ordine agli altri quattro.

1. *Si era chiesto di “trasmettere un inventario dettagliato dei beni durevoli, con indicazione dei costi, delle date d’acquisto e dei presumibili valori residui”.*

E’ stato prodotto l’inventario dei beni durevoli.

2. *“In ordine alle “spese per il personale”:*

- a) *chiarire per quali ragioni, a far data dal 1° luglio 2018, si sia proceduto ad un aumento della retribuzione base per tutti i 4 dipendenti impropriamente definiti come “stabilizzati”, a parità di inquadramento e di orari di lavoro; si rileva, a tal proposito, che il D.P.A. n. 197 del 25 giugno 2018, richiamato nei nuovi contratti di lavoro, non impone affatto l’aumento generalizzato e indiscriminato delle retribuzioni, essendo invece finalizzato al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa, come si desume anche dal riferimento alla deliberazione della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 85/FRG/2017 (che era incentrata, a sua volta, sull’illogicità insita nella maggiore quantificazione delle retribuzioni operata in base al contributo ricevuto dall’A.R.S., invece che in proporzione alla quantità ed alla qualità delle prestazioni lavorative, visto che il contributo non poteva e non può che operare unicamente come limite massimo di spesa, mai come “parametro”);*
- b) *chiarire, altresì, per quali ragioni agli stessi dipendenti, nonché ad uno dei lavoratori di cui all’art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014, nel testo vigente anteriormente alla legge*

n. 8 del 2018 (per l'esattezza, Cautela Santi), sia stata erogata la 15^a mensilità, atteso che, nei relativi contratti, viene specificato che le mensilità siano invece 14".

In merito al punto a), è stato chiarito e documentato che, a seguito di un accordo sottoscritto con la rappresentanza sindacale in data 29.6.2018, sono stati affidati in via definitiva nuovi carichi di lavoro e sono state previste nuove mansioni, per ciascun dipendente.

Si prende atto della documentazione integrativa prodotta, a giustificazione degli aumenti retributivi.

In adunanza il Presidente del Gruppo ha ribadito, in merito, che sono state aumentate le funzioni svolte dal predetto personale sia in qualità che in quantità.

In ordine al punto b), è stato chiarito e documentato che la quindicesima mensilità non è stata più prevista dal nuovo contratto; quanto alla posizione del dipendente Cautela Santi, è stato chiarito che l'indicazione della XV mensilità, nel cedolino di aprile 2018, costituisce il frutto di un mero errore materiale.

3. *“In ordine alle “spese (per) consulenza, studi e incarichi”, produrre, in merito alla fattura n. 747/2018 della ditta NEOS s.r.l. (di € 341,60), alla ricevuta n. 141/2018 della ditta C.A.T. Consulenza e Formazione (di € 322,00) ed alla ricevuta n. 393/18 del dott. Graceffa (di € 120,00), i contratti di conferimento degli incarichi, ovvero le lettere di incarico con le relative accettazioni”.*

E' stata prodotta la documentazione richiesta.

4. *“In ordine alle “spese telefoniche e trasmissione dati”, integrare tutte le fatture prodotte, con l'attestazione di avvenuta e regolare esecuzione della fornitura”.*

E' stata prodotta la documentazione richiesta.

5. *“In ordine alle “spese di cancelleria e stampati”, integrare tutte le fatture prodotte, con l'attestazione di avvenuta e regolare esecuzione della fornitura”.*

E' stata prodotta la documentazione richiesta.

6. *“In ordine alle “altre spese – spese banca+ cassetta medica”, chiarire per quali ragioni non vi sia stato inserito il versamento dell’IRAP, se non altro a titolo di acconto, atteso che l’omesso o ritardato pagamento darebbe chiaramente luogo all’esborso di maggiori somme per interessi e sanzioni, con ulteriori aggravii a carico del Gruppo e, dunque, dell’A.R.S.”.*

E’ stato chiarito che, in concreto, il presupposto d’imposta non si è verificato nel 2017 ma soltanto nel 2018, sicché le somme a titolo di IRAP verranno versate nel corso dell’esercizio 2019.

§ 4. Conclusioni.

Premesse le osservazioni in materia di rapporti di lavoro del personale alle dipendenze dei Gruppi parlamentari dell’A.R.S., si rileva che tutte le originarie contestazioni dell’Ufficio di controllo sono state superate.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare “Fratelli d’Italia” per l’esercizio 2018.

IL RELATORE

(Antonio Nenna)

IL PRESIDENTE

(Luciana Savagnone)


Depositata in Segreteria il 30 Aprile 2019.

Allegato B

(previsto dall'articolo 1, comma 2)

Modello di rendicontazione annuale dei
gruppi consiliari dei consigli regionali

=====	ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	=====
=====	=====	=====
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	Euro 25.740,03
-----	-----	-----
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	Euro 282.976,01
-----	-----	-----
3)	Altre entrate (IRAP)	Euro 960,99
-----	-----	-----
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	Euro 0,00
-----	-----	-----
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	Euro 0,00
=====	=====	=====
	TOTALE ENTRATE	Euro 309.677,03
=====	=====	=====
=====	USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	=====
=====	=====	=====
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	Euro 148.480,99
-----	-----	-----
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	Euro 98.527,01
-----	-----	-----
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	Euro 0,00
-----	-----	-----
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	Euro 0,00
-----	-----	-----
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro 0,00
-----	-----	-----
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	Euro 7.814,24
-----	-----	-----
7)	Spese postali e telegrafiche	Euro 0,00
-----	-----	-----
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro 764,13
-----	-----	-----
9)	Spese di cancelleria e stampati	Euro 1.501,40
-----	-----	-----



 Presidente del Consiglio Regionale della Calabria

 Cod. Fisc. 973324506

10)	Spese per duplicazione e stampa	Euro 0,00
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro 0,00
12)	Spese per attivita' promozionali, di rappresentanza, convegni e attivita' di aggiornamento	Euro 0,00
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	Euro 0,00
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	Euro 880,00
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	Euro 0,00
16)	Altre spese (Banca+cassetta medica)	Euro 265,77
=====	TOTALE USCITE	Euro 258.233,54
=====		

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	Euro 0,00
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	Euro 0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio	Euro 309.677,03
USCITE pagate nell'esercizio	Euro 258.233,54
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	Euro 15.475,48
Fondo di cassa finale per spese di personale	Euro 35.968,01

VISTO

19 MAR. 2019

